

F.N.

16 LUG. 2013

AULA 'B'

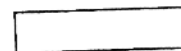
ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE DATA

17359.13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto



R.G.N. 4004/2009

Cron. 17359

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO VIDIRI

- Presidente - Ud. 06/03/2013

Dott. PIETRO VENUTI

- Rel. Consigliere - PU

Dott. GIULIO MAISANO

- Consigliere -

Dott. UMBERTO BERRINO

- Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4004-2009 proposto da:

GD

S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, già elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 14, presso lo studio

dell'avvocato D'OTTAVIO DONATELLA, rappresentata e

difesa dall'avvocato MAGGI GIOVANNI, giusta delega in

atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- *ricorrente* -**contro**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

2013

825

SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, ITALO PIERDOMINICI, LUIGI CALIULO, MARITATO LELIO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

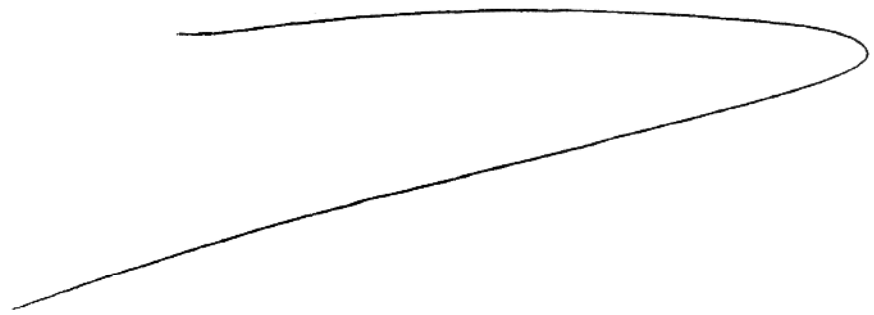
MPS S.P.A. CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO NAZIONALE RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI LIVORNO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1129/2008 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/08/2008, R.G.N. 110/06; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l'Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. SEPE ENNIO ATTILIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 18 febbraio 2005, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società GD [redacted] s.r.l. (di seguito società GD [redacted]), annullava la cartella di pagamento notificata dalla S.p.A. MPS [redacted], concessionaria del servizio di riscossione, per il pagamento di contributi a favore dell'INPS.

Il Tribunale riteneva che il contratto di appalto stipulato tra la società GD [redacted] e la cooperativa A [redacted] configurasse una mera fornitura di manodopera e quindi una interposizione fittizia ricadente sotto il divieto dell'art. 1 della legge 1369/60. I lavoratori della cooperativa dovevano dunque considerarsi alle dipendenze della società GD [redacted], con la conseguenza che questa era tenuta al pagamento dei contributi. Tuttavia il credito contributivo era insussistente in quanto l'apparente datore di lavoro aveva versato i contributi pretesi dall'INPS. pdmj

La sentenza veniva impugnata in via principale dall'INPS, in proprio e quale mandatario della S [redacted] S.p.A., società di cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto, in ordine al ritenuto versamento dei contributi da parte della cooperativa appaltatrice, ed in via incidentale dalla società GD [redacted] circa l'affermata interposizione fittizia.

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 11 luglio 2008, rigettava l'appello incidentale, confermando che vi era stata una mera fornitura di manodopera; accoglieva l'appello principale dell'Istituto sul rilievo che non era stato dimostrato l'avvenuto pagamento dei contributi da parte dell'apparente datore di lavoro. Rigettava quindi l'opposizione avverso la cartella di pagamento.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la società GD sulla base di due motivi. LINPS resiste con controricorso. La società concessionaria del servizio di riscossione è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge 196/97 e dell'art. 1 della legge 1369/60, la società ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di un mero appalto di manodopera e non già ^{di} un vero e proprio contratto d'appalto, avente ad oggetto il servizio di pulizia nelle cucine e nei locali della società GD.

In particolare la Corte anzidetta non ha considerato che la cooperativa A aveva una propria attività imprenditoriale ed una propria organizzazione; che in via autonoma, senza alcuna ingerenza della società GD, inviava presso quest'ultima il personale necessario per svolgere i servizi, stabilendo i turni, le ferie e quant'altro fosse necessario; che la società GD non aveva alcuna posizione di preminenza nei confronti dei lavoratori, dal momento che il personale rispondeva gerarchicamente alla cooperativa appaltatrice; che quest'ultima forniva il materiale necessario per l'espletamento dei servizi; che intratteneva rapporti commerciali con altri clienti; che assumeva un proprio rischio d'impresa.

2. Il motivo non è fondato.

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 (applicabile *ratione temporis* nella fattispecie in esame), è diretto a proteggere i lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione, cioè fra l'autore dell'assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative. Esso opera oggettivamente, prescindendo dall'intento fraudolento o simulatorio della parti e può esser violato

anche da soggetti titolari di una propria organizzazione autonoma, che professionalmente abbiano assunto appalti regolari di opere e servizi, se la situazione lavorativa apparente non corrisponde a quella reale, con la conseguenza che i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del soggetto che ne ha effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative.

Con riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1), secondo la giurisprudenza di questa Corte, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 3681/10; Cass. n. 7898; Cass. 19920/11) e senza che esista, anche in fatto, una autonomia gestionale dell'appaltatore esplicita nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro. (Cass. n. 5648/09).

La Corte territoriale ha accertato, con valutazione di merito assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria e pertanto non censurabile in sede di legittimità, che le dipendenti della cooperativa venivano impiegate in sostituzione o in supporto del personale della società nelle mansioni di pulizia ed attività di rigoverno delle camere dell'albergo; che "vi era un sistema di riscontro costituito da cartellini che le addette dell' dovevano timbrare"; che le dipendenti dell' venivano richieste giorno per giorno dalla società committente in relazione alle esigenze di quest'ultima, con l'accortezza che

phm?

venissero mandate possibilmente sempre le stesse persone; che vi era quindi una ingerenza imprescindibile della committente nella gestione dell'impiego delle lavoratrici; che a nulla rilevava la mera gestione amministrativa del rapporto, occorrendo al contrario che essa si manifestasse nella gestione operativa dell'incarico appaltato; che la cooperativa A si era sostanzialmente limitata a fornire la manodopera.

Ha quindi correttamente ritenuto integrata, alla stregua dei principi enunciati in materia da questa Corte, la fattispecie dell'illecita interposizione nella prestazione lavorativa.

3. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 180 cod. civ. e dell'art. 27 D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, deduce che la Corte di merito, dopo aver richiamato il principio secondo cui, in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro è fatta salva l'incidenza satisfattiva dei pagamenti eseguiti dal datore di lavoro fittizio, dovendo trovare applicazione l'art. 1180 cod. civ., atteso che si versa in ipotesi di pagamento di debito altrui ai fini della relativa efficacia estintiva dell'obbligazione, ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento dei contributi per cui è controversia.

Tale assunto, ad avviso della ricorrente, è errato, risultando dalla prova documentale e testimoniale che in realtà tale pagamento fosse stato effettuato.

4. Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, nell'accogliere l'appello principale proposto dall'Istituto, fondato sul rilievo che i contributi in questione non erano stati versati dall'apparente datore di lavoro, ha affermato che non solo non era stata fornita la prova di tale versamento, ma che i relativi "fatti costitutivi" nemmeno erano stati allegati.

A fronte di tali affermazioni, la ricorrente non deduce di avere eccepito in appello l'avvenuto versamento né, tanto meno, indica i

termini di tale eccezione, venendo meno al relativo onere discendente dal principio di autosufficienza del ricorso.

Le questioni che ora pone la ricorrente circa la prova di tale versamento sono dunque nuove e non possono trovare ingresso in questa sede, essendo inammissibili.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, previa compensazione tra le parti costituite delle spese del presente giudizio in considerazione dei contrastanti esiti dei giudizi di merito.

Nulla per le spese nei confronti della S.p.A. MPS

, rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio. Nulla per le spese nei confronti della S.p.A.

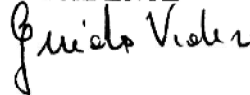
MPS

Così deciso in Roma in data 6 marzo 2013.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, **16 LUG. 2013**

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

